Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 aprile 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **125.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pasquale Baylon, in Villaricca.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 4 ottobre 1968, integrato con due dichiarazioni del 18 maggio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pasquale Baylon, in Villaricca (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 86. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **126.**

Donazioni di oggetti d'arte a favore dello Stato.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un legato disposto a favore dello Stato, dalla signora Enrichetta Buono, con destinazione al Museo di Capodimonte in Napoli, consistente in oggetti di bronzo, candelabri ed orologi sempre di bronzo di buona fattura artigianale del secolo XIX e di interesse artistico e storico, come descritti nel testamento olografo, del 31 luglio 1961, pubblicato con atto pubblico in data 1° luglio 1970, repertorio n. 116203, a rogito avv. Cosentini Isabella, notaio in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257 *foglio n.* 85. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **127.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un immobile.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pisa viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Pisa, via Bonanno Pisano, 55, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Pisa alla partita 3548, particelle 16-118/1, 118/2 - 119 e 135 del foglio n. 27 al prezzo di L. 120.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 84. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1973, n. **128.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad acquistare un immobile.

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma viene autorizzata ad acquistare dalla società Mura Sebastiane a r. l. un immobile « lotto A », facente parte del complesso edilizio sito in Roma tra le vie P. Felter, C. Citerni e C. Bavastro, al prezzo di L. 2.130.000.000, in fase di avanzata costruzione, alle condizioni e per le finalità precisate nella deliberazione n. 136 del 9 marzo 1972.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 83. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1973, n. **129.**

Approvazione del nuovo statuto della Società degli steeple chases d'Italia, con sede in Roma.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della Società degli steeple chases d'Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 81. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1973, n. **130.**

Approvazione del nuovo statuto del Jockey club italiano, con sede in Roma.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto del Jockey club italiano, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 82. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1973.

Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 32 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E., formulata nell'adunanza del 16 dicembre 1972;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Antonio Ciampi è nominato presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1973-1975.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 28

(6108)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973.

Nomina di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972 registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265 con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il dott. Giuseppe Santoni Rugiu nell'aliquota dei 14 dirigenti generali appartenenti a Ministeri diversi;

Considerato che il dott. Santoni Rugiu ha cessato dalla carica di dirigente generale in seguito alla nomina a consigliere di Stato e deve pertanto essere sostituito con altro dirigente generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Pasquale Lazzaro, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in sostituzione del dott. Giuseppe Santoni Rugiu.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 87

(5822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973.

Sostituzione di due componenti supplenti del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972, con il quale i consiglieri di Stato dott. Raffaele Iannotta e dott. Walter Catallozzi vennero nominati membri supplenti del consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

Vista la nota n. 743/S.G. del 20 dicembre 1972 del presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1973, i consiglieri di Stato dott. Corrado Calabrò e dott. Andrea Lo Jacono sono nominati membri supplenti del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione dei consiglieri di Stato dott. Raffaele Iannotta e dottor Walter Catallozzi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 56

(6365)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972, con il quale il consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo venne nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 743/S.G. del 20 dicembre 1972, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato dott. Alberto de Roberto, in sostituzione del dott. Giovanni Paleologo;

Sentito il presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1973, il consigliere di Stato dott. Alberto de Roberto è nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dottor Giovanni Paleologo, ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Al pagamento degli assegni spettanti al dott. de Roberto provvederà l'amministrazione di appartenenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 57

(6364)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia.

Il consiglio comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) — al quale la legge assegna 30 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile costituire una giunta minoritaria che, con l'appoggio esterno di un consigliere eletto in un'altra lista, riuscì ad assicurare l'amministrazione del comune sino al luglio 1971.

In data 14 luglio 1971, il su menzionato consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere signor Santo D'Amico, il quale rivestiva, altresì, la carica di assessore effettivo.

Successivamente anche il sindaco ed i rimanenti cinque assessori rassegnavano le dimissioni delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella seduta del 30 luglio 1971.

Si riuscì, tuttavia, ad eleggere una giunta minoritaria che amministrò l'ente sino al marzo 1972.

In quel mese, infatti, in seguito alle dimissioni date dal sindaco, una lunga crisi si determinava nel gruppo consiliare di maggioranza relativa che non riusciva a raggiungere un accordo per la sostituzione del dimissionario.

Il prefetto, peraltro, con lettere 22 luglio 1972 e 21 agosto 1972, invitava l'assessore anziano, f.f. di sindaco, a convocare quel civico ente ai fini dell'elezione del sindaco.

Tale tentativo non conseguiva, però, l'effetto voluto in quanto non si provvedeva alla convocazione del consiglio comunale, peraltro, sollecitata dai gruppi consiliari d'opposizione che accusavano la giunta di immobilismo.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto 22 settembre 1972 n. 3194, disponeva, per il 10 e 12 ottobre 1972, due successive convocazioni di quell'organo ai fini dell'elezione del sindaco.

Le due sedute andavano, però, deserte.

Peraltro il prefetto, ritenuto opportuno esperire un ulteriore tentativo per giungere alla elezione del sindaco, con decreto 27 ottobre 1972, n. 3629, fatto notificare a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 13 e 15 novembre 1972 e, nel contempo, rivolgeva formale diffida a provvedere alla elezione del sindaco a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Vibo Valentia, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 gennaio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Ignazio Mongini.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco, dimissionario, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 gennaio 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Ignazio Mongini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1973

LEONE

RUMOR

(6368)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1973.

Determinazione della quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1971, con il quale la quota delle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti parastatali da riservare, a norma dell'art. 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è stata fissata, per il biennio 1° gennaio 1972-31 dicembre 1973, nella misura del 15% calcolata dopo la detrazione a favore degli stabilimenti industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835; 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853;

Ritenuta la necessità di assicurare più efficacemente la continuità di un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro, anche in rapporto alle aumentate esigenze della categoria;

Considerata l'opportunità di modificare, ai fini di cui sopra, il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1971, nel senso che il computo dell'aliquota del 15%, delle forniture da appaltare da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici, riservata a favore dell'ente suindicato, sia effettuato indipendentemente dalla quota da riservare alle aziende industriali del Mezzogiorno e delle zone equiparate;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il biennio 1° gennaio 1972-31 dicembre 1973 nella misura del 15% dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1971, è calcolata indipendentemente dalla quota da riservare alle aziende industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835; 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853.

L'art. 1 del predetto decreto 30 novembre 1971 è modificato come sopra a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1973

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 29

(5687)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Campana (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 03406 del 20 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1965, registro n. 241, foglio n. 231, con il quale si istituiva l'Agenzia consolare di seconda categoria in Campana (Argentina);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Campana (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Campana (Argentina) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale in La Plata e con la seguente circoscrizione territoriale: Partidos di Campana, Zarate, San Antonio de Areco, Baradero, la quarta e la quinta sezione del Delta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1972
Registro n. 360, *foglio n.* 350

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Istituzione in Criciuma (Brasile) di una agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativi all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Brasile;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Criciuma (Brasile) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Curitiba e con la seguente circoscrizione territoriale: i centri di Armazem, Braço do Norte, Grao Parà, Gravatal, Lauro Muller, Morro de Fumaça, Orleas, Nova Veneza, Sideropolis, Tubarao ed Urussanga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 360, *foglio n.* 242

(4883)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione provvisoria al commercio del presidio sanitario Atamon dell'impresa Amonn.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed in particolare gli articoli 12, 14 e 21;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970 ed il suo aggiornamento emanato con decreto ministeriale 28 dicembre 1970, con cui era stata concessa alla ditta Amonn autorizzazione provvisoria a porre in commercio il preparato denominato Atamon;

Considerata l'insufficienza della documentazione necessaria alla valutazione della tossicità cronica e dell'azione cancerogena del p.a. Amitrol; contenuto nel presidio sanitario Atamon;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata, ad ogni effetto di legge, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Atamon, concessa alla ditta Amonn con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1972.

Determinazione delle nuove piante organiche e denominazione delle qualifiche delle carriere direttive dei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289, relativa al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Ritenuto di provvedere, per i ruoli dell'amministrazione centrale del tesoro, a quanto previsto dall'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 748, in merito alla determinazione delle nuove piante organiche ed alla denominazione delle qualifiche delle carriere direttive;

Considerato che i ruoli e le qualifiche delle carriere direttive della predetta Amministrazione centrale, non considerati nel presente decreto, risultano determinati dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Decreta:

Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale del tesoro sono stabilite, in applicazione dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come segue:

TABELLA I

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	21
Direttore di divisione	20
Totale . . .	41

TABELLA II

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	4
Ispettore capo	3
Totale . . .	7

TABELLA III

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	2
Ispettore capo	1
Totale . . .	3

TABELLA IV

Ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	158
307	Direttore di sezione	475
257 190	Consigliere	
	Totale .	633

TABELLA V

Ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 426 387	Statistico capo	1
307	Statistico superiore	
257	Statistico	
	Totale .	1

TABELLA VI

Ruolo della carriera direttiva per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 426 387	Attuario capo	1
307	Attuario superiore	
257	Attuario	
	Totale . . .	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 330.

(5823)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1973.

Nuove piante organiche e denominazioni delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la tabella *A* allegata al decreto interministeriale 7 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1971, registro 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 288, relativa alla pianta organica ed alla denominazione delle qualifiche del personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 4 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 396, con il quale la dotazione organica delle qualifiche di ispettore superiore e ispettore del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) è stata ridotta da 561 a 560 posti;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1971, 9 gennaio 1972, 13 gennaio 1972, 14 gennaio 1972, 7 marzo 1972, 7 marzo 1972, 13 marzo 1972, 21 marzo 1972 e 5 aprile 1972, con i quali, per effetto del collocamento a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, rispettivamente dei dottori Sanmarchi Antonio, Borelli Oscar, D'Errico Pasquale, Jedlowski Edoardo, Saleri Giovanni, Greco Mario, Bosetto Giuseppe, Calzolari Alfonso e Premuda Guglielmo sono stati portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) altrettanti posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 alla determinazione delle piante organiche e alla denominazione delle qualifiche della carriera del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Considerato che la dotazione organica complessiva delle qualifiche inferiori a primo dirigente è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni per l'intero ruolo organico, ridotta del numero dei posti istituiti al quadro *D* della tabella 11ª, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Considerato che la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con la qualifica di ispettore generale in attività di servizio e del numero dei posti in organico previsti per la qualifica di ispettore capo, ridotta nel numero complessivo dei posti di organico previsti al quadro *D* della tabella 11ª allegata al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Visto il ruolo di anzianità del personale tecnico superiore forestale (ufficiali);

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato - Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1973
Registro n. 3 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 135

TABELLA *A*

Ruolo tecnico superiore (ufficiali) della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530 487 455 426 387	Ispettore capo aggiunto . . .	159
307	Ispettore superiore	476
257 218	Ispettore	
		635 (1)

(1) Ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 503, sono riservati dieci posti da conferire a seguito di pubblico concorso a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai parchi nazionali.

TABELLA *B*

Ruolo ad esaurimento del personale tecnico superiore (ufficiali) della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato.

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale	67
Ispettore capo	66
TOTALE . . .	133

(4797)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife (Spagna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Las Palmas (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Si attribuiscono inoltre al titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Las Palmas tutti i poteri affidati all'autorità consolare che non siano sopra elencati e che non siano esclusi per i funzionari onorari da norme di legge o di regolamento.

Le funzioni escluse per legge o regolamento dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dalla ambasciata d'Italia in Madrid.

Art. 2.

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dell'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovi di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato di 2ª categoria in Las Palmas;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro: MEDICI

(4965)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Graz (Austria).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Graz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale d'Italia in Klagenfurt.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro: MEDICI

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cineol » della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4351/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 marzo 1953 con il quale veniva registrata al n. 7396/A la categoria supposte (adulti e bambini) della specialità medicinale denominata: « Cineol » a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in Milano, via G. Ostiglia n. 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, il controllo eseguito sui campioni della preparazione supposte per bambini ha avuto esito non favorevole in quantochè, nelle determinazioni eseguite su due supposte, si è rilevato che la procaina non è riportata in modo uniforme per deficiente tecnica di preparazione

I procaina trovata g. 0,021
II procaina trovata g. 0,015 (— 25 %)
procaina dichiarata g. 0,020;

Ritenuto pertanto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della preparazione suddetta alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione del tipo supposte per bambini (6 supposte da g. 1,5) della categoria supposte della specialità medicinale denominata: « Cineol » registrata al n. 7396/A in data 24 marzo 1953 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in Milano, via G. Ostiglia n. 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1973.

Revoca alla ditta Istituto farmacoterapico emiliano - I.F.E. di Pasotti Adamo & C. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Brescia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4838 in data 28 dicembre 1970 la ditta Istituto farmacoterapico emiliano - I.F.E. di Pasotti Adamo & C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Brescia, via Genova n. 3/7, specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici in fiale iniettabili, soluzioni sciroppi, ovuli, supposte, polveri, confetti, compresse, granulati, pomate, unguenti e candelette.

Vista la lettera in data 22 dicembre 1972, con la quale la ditta comunica di avere cessato l'attività nella predetta officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1041, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Istituto farmacoterapico emiliano - I.F.E. di Pasotti Adamo & C. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Brescia, via Genova n. 3/7, concessa con decreto ministeriale n. 4838 in data 28 dicembre 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(4962)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1973.

Revoca alla ditta prof. Girolamo Pagliano dell'autorizzazione a produrre specialità medicinale chimiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 6 dicembre 1954 la ditta prof. Girolamo Pagliano fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Pandolfini, 20, specialità medicinali chimiche limitatamente alle preparazioni in soluzioni, polveri, cachet, confetti e pomate;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 13 dicembre 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state allontanate dalla sede dell'officina;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato l'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta prof. Girolamo Pagliano l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Pandolfini, 20, concessa con decreto A.C.I.S. in data 6 dicembre 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(4960)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1973.

Revoca alla farmacia Gruner del dott. Luigi Milanese dell'autorizzazione a produrre specialità medicinale chimiche nell'officina farmaceutica stessa sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2404 in data 25 novembre 1968 la farmacia Gruner del dott. Luigi Milanese fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia stessa sita in Torino, via S. Tommaso, 16, la specialità medicinale chimica denominata Eupronina;

Vista la lettera in data 12 febbraio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia Gruner del dott. Luigi Milanese l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia stessa sita in Torino, via S. Tommaso, 16, concessa con decreto ministeriale n. 2404 in data 25 novembre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1973.

Revoca alla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Premesso che con decreti ministeriali n. 2814 in data 23 gennaio 1961 e n. 2848 in data 9 giugno 1961 la ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Roma, viale Manzoni, 26, preparati galenici nelle forme farmaceutiche in polveri, compresse, confetti, suppositori, creme, pomate, soluzioni per uso orale ed iniettabili e specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 29 gennaio 1973 con la quale il liquidatore della ditta predetta comunica che l'officina farmaceutica ha cessato ogni attività;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941 n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, viale Manzoni, 26, concessa con decreti ministeriali n. 2814 in data 23 gennaio 1961 e n. 2848 in data 9 giugno 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(4961)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1973.

Revoca alla ditta Farmacosmici dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 11 ottobre 1950 la ditta Farmacosmici fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Donadoni, 12, specialità medicinali e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 22 gennaio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmacosmici la autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Donadoni, 12, concessa con decreto A.C.I.S. in data 11 ottobre 1950.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(4958)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Conferma del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931 e successive modificazioni;

Visto l'art. 96 del regolamento organico del personale dell'ente anzidetto, approvato con decreto interministeriale in data 26 novembre 1963, in base al quale il direttore generale, se in servizio quale vincitore di pubblico concorso alla data di approvazione del pre-

detto regolamento, viene confermato nella qualifica con deliberazione del comitato direttivo da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Considerato che l'attuale direttore generale dell'ente suddetto, prof. Giovanni De Luca, era in servizio alla data di approvazione del regolamento sopra citato, essendo stato nominato all'anzidetta qualifica dal Comitato direttivo il 24 aprile 1957, quale vincitore di pubblico concorso;

Vista la deliberazione in data 16 dicembre 1972, con la quale il comitato direttivo dell'ente ha provveduto a confermare il prof. Giovanni De Luca nella qualifica di direttore generale dell'ente stesso;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 dicembre 1972 del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, con la quale il prof. Giovanni De Luca è confermato direttore generale dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4800)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,10 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 marzo 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede in San Marco Argentano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1972 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede legale in San Marco Argentano (Cosenza), e la sottoposizione di detta azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del suddetto regio decreto-legge 1936/375;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 30 marzo e 18 settembre 1972, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della ripetuta azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede legale in San Marco Argentano (Cosenza), nominati con provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 30 marzo e 18 settembre 1972, sono prorogate di sei mesi

ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

(5440)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Catanzaro, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Catanzaro, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende operanti in provincia di Brescia, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende operanti in provincia di Brescia è determinato come segue:

Vitto L. 13.500 mensili (di cui L. 7000 per il pasto di mezzogiorno e L. 6500 per il pasto serale);

Alloggio L. 3.000 mensili.

Roma, addì 12 aprile 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(6438)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti somministrati ai dipendenti da aziende di ogni settore, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti da aziende industriali e commerciali operanti in provincia di Avellino è determinato come segue:

Primo piatto	L. 50
Secondo piatto	» 50
Pasto con due piatti	» 100

Roma, addì 12 aprile 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(6439)

DECRETO PREFETTIZIO 13 marzo 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Isernia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 2525/15-2 Gab del 6 ottobre 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità;

Letta la nota n. 562 in data 10 marzo 1973 con la quale il medico provinciale ha comunicato che l'amministrazione provinciale di Isernia con deliberazione n. 157/2 del 28 novembre 1972, ha determinato di nominare la dott.ssa Anna Maria Franciosi, direttore della sezione chimica del laboratorio di igiene e profilassi di Isernia e che la stessa ha assunto servizio in data 3 marzo 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Alfonso Continelli, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di

Campobasso, con la dott.ssa Anna Maria Franciosi, direttore della sezione chimica del laboratorio di igiene e profilassi di Isernia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Franciosi, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Isernia, è chiamata a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Alfonso Continelli, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Campobasso.

Isernia, addì 13 marzo 1973

Il prefetto: BEVILACQUA

(4786)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 febbraio 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Balestrino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 novembre 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Balestrino ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il direttore di divisione dott. Bernardino Zavattaro.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario per il buon andamento della civica azienda che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario ha, infatti, in corso l'adozione di importanti ed indilazionabili provvedimenti amministrativi riguardanti opere pubbliche, specie del settore viabilità nonchè l'ampliamento del cimitero e la ricompilazione, a seguito di nuovi accertamenti, dei ruoli dell'imposta di famiglia, per cui sarebbe pregiudizievole agli interessi della civica amministrazione la cessazione immediata dell'attuale gestione.

In conseguenza ho disposto con decreto prefettizio in data odierna la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1913, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Savona, addì 5 febbraio 1973

Il prefetto: PRINCIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1972, n. 290, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Balestrino e nominato commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'ente il direttore di divisione di ragioneria dott. Bernardino Zavattaro;

Ritenuto che, essendo scaduto il termine per la gestione commissariale stabilita dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto del quale fa parte integrante, prorogare la gestione commissariale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 14 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Balestrino affidata al dott. Bernardino Zavattaro è prorogata a termini delle succitate disposizioni di legge.

Savona, addì 5 febbraio 1973

Il prefetto: PRINCIOTTA

(6193)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 febbraio 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Carpineto Romano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Carpineto Romano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione di ragioneria rag. Ernesto Cherici.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nell'interesse della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso l'adozione e l'esecuzione di vari ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti l'attuazione di importanti opere pubbliche quali la sistemazione di strade, della rete fognaria ed idrica nonchè l'adozione del nuovo piano regolatore.

Per tali motivi, con decreto prefettizio in data odierna, si provvede a prorogare la gestione straordinaria del comune ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il prefetto: RAVALLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1972 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Carpineto Romano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il rag. Ernesto Cherici;

Considerato che il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la durata della gestione commissariale verrà a scadere in data 9 febbraio 1973;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Carpineto Romano, affidata al direttore di sezione di ragioneria rag. Ernesto Cherici è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 10 febbraio 1973.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il prefetto: RAVALLI

(6192)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1973, registro n. 368 Esteri, foglio n. 42, è stato respinto il ricorso straordinario presentato in data 17 ottobre 1970 dal dott. Francesco Labbruzzo avverso la deliberazione del consiglio d'amministrazione adottata il 3 giugno 1970.

(4755)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geografia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di geografia economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6183)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1973, registro n. 4 lavori pubblici, foglio n. 83, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai signori Chiorino Lidia vedova Scaia e Chiorino Carlo, avverso il provvedimento con cui il prefetto di Roma con decreto 8 febbraio 1971 ha autorizzato l'occupazione delle aree di loro proprietà site nel comune di Roma per la costruzione della fognatura nella borgata Alessandrina.

(4787)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni e dei premi relativi ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967-1987 », « 6 % - 1968-1988 », « 6 % - 1969-1989 », « 7% 1970-1990 a premi », « 7% 1971-1986 », « 7% - 1972-1987 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6% - 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6% - 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6% - 1969-1989 » (1ª tranche), « 7% - 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7% - 1971-1986 » (1ª, 2ª e ultima tranche) e « 7% - 1972-1987 » (1ª e 2ª tranche) che il giorno 21 maggio 1973, alle ore 9,30, presso la stazione di Roma Termini — Sala biblioteca — via Giolitti, 34, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1973, nonché le estrazioni dei premi, pagabili alla stessa data del 1° luglio 1973, come di seguito indicato:

ESTRAZIONE DELLE SERIE DI OBBLIGAZIONI

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6% - 1967-1987:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6% - 1968-1988 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte n. 1 serie intera, per complessive L. 1.000.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 1 serie intera, per complessive L. 3.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7% 1971-1986 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000

Ultima tranche:

Estrazione a sorte di n. 13 serie intere, per complessive L. 6.500.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % 1972-1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 18 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000

ESTRAZIONE DEI PREMI

Obbligazioni « Amministrative delle ferrovie dello Stato - 7 % 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 premi di lire 100.000.000 ciascuno, per complessive L. 1.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 premi da lire 100.000.000 ciascuno, per complessive L. 500.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 premi da lire 100.000.000 ciascuno, per complessive L. 1.000.000.000.

(6114)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « Belvedere A/7 », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 marzo 1973, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Fornaro, commissario governativo della soc. cooperativa edilizia « Belvedere A/7 », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 maggio 1973.

(5574)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2903, è stato approvato l'atto n. 91503 di rep. del 10 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alessandro Raffaele, nato il 28 settembre 1945 a Canosa Sannita, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », I e II tronco rurale in Filetto, estesa mq. 1280, riportata in catasto alla particella n. 410/*b* del foglio di mappa n. 12 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con il n. 140/*bis*.

(4775)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2911, è stato approvato l'atto n. 91718 di rep. del 24 giugno 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Marco Giuseppe, nato il 24 gennaio 1934 ad Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », I e II tronco rurale in Orsogna, estese mq. 1005, riportate in catasto alle particelle numeri 230 parte e 384 parte del foglio di mappa n. 14 ed alle particelle numeri 293, 452 e 453 del foglio di mappa n 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 250, 252, 251 e 253.

(4777)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2919, è stato approvato l'atto n. 91508 di rep. del 20 maggio 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palma Michelino, nato il 21 febbraio 1927 a Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I tronco rurale in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 2620, riportata in catasto alla particella n. 412 del foglio di mappa n. 50 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 147/*e*.

(4778)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1972, n. 4410 è stato approvato l'atto n. 92388 di rep. del 23 settembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Bussi sul Tirino della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Bussi sul Tirino, estesa mq. 500, riportata in catasto alla particella n. 1388 del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 56/*m*.

(4779)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1972

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel settore dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 120/67, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1526/72 del 17 luglio 1972, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto per il grano duro raccolto nell'anno 1972, previsto dall'art. 10 del citato regolamento C.E.E. n. 120/67;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 gennaio e 23 febbraio 1972, relativi alla presentazione ed al controllo delle denuncie di superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1971-72;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 30 settembre 1972 e 24 novembre 1972, relativi alla presentazione e trattazione delle domande di integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1972;

Ritenuta la necessità di provvedere alla disciplina del servizio relativo alla corresponsione della suddetta integrazione di prezzo e di stabilire a tal fine le condizioni e le modalità della erogazione;

Nell'adunanza del 23 marzo 1973;

Ha deliberato:

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1972, prevista dallo art. 10 del regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967, secondo le condizioni e le modalità stabilite con la presente deliberazione.

2. Hanno titolo a conseguire l'integrazione i produttori di grano duro del raccolto dell'anno 1972, che abbiano presentato la denuncia di semina prevista dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 gennaio 1972 e 23 febbraio 1972, nonché la domanda di integrazione di prezzo prevista dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 30 settembre 1972 e 24 novembre 1972.

Per produttori di grano duro, agli effetti della concessione dell'integrazione di prezzo, si intendono i conduttori dell'azienda cerealicola e gli eventuali partecipanti all'impresa agricola di coltivazione (proprietario diretto conduttore o coltivatore del fondo, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, enfiteuta diretto conduttore o coltivatore, affittuario e figure affini), esclusi quindi tutti coloro che, pur avendo un rapporto con il fondo aziendale (es. proprietario concedente in affitto o proprietario concedente in enfiteusi, anche se con canone in natura, come l'estaglio) o con il conduttore (es. braccianti, raccoglitori o spigolatori, trebbiatori) sono estranei agli oneri ed ai rischi della conduzione dell'impresa agricola.

3. L'integrazione di prezzo compete, nella misura di lire 23.043,75 per tonnellata, per la quantità di grano duro che, nello ambito degli elementi indicati nella denuncia di semina e nella domanda di integrazione di prezzo, è ritenuta dall'ufficio incaricato del servizio come attendibilmente prodotta, con determinazioni adottate tenendo conto degli indici di resa indicativa fissati per ettaro e per zone omogenee di produzione, dei controlli eventualmente eseguiti sulle superfici dichiarate seminate a grano duro e di ogni altro obiettivo elemento di valutazione, salvo quanto previsto al successivo punto 6.

4. Il servizio relativo al compimento delle operazioni istruttorie e di liquidazione ed all'adozione dei relativi provvedimenti è affidato ai seguenti enti di sviluppo agricolo ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le province di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le province di: Cagliari, Nuovo e Sassari;

Opera Sila - Ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le province di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le province di: Bari, Brindisi, Foggia, Legge, Taranto, Potenza e Matera;

Ente di sviluppo agricolo in Campania, per le province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di sviluppo agricolo in Molise, per le province di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente Maremma - Ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio, per le province di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Ente di sviluppo in Abruzzi, per le province di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Ente di sviluppo in Umbria, per le province di: Perugia e Terni;

Ente di sviluppo nelle Marche, per le province di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre province.

Gli enti ed ispettorati predetti procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

5. E' fatta riserva di successivo provvedimento per le procedure relative al pagamento dell'importo liquidato dell'integrazione.

6. Le commissioni provinciali costituite con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 settembre 1972 e i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province nelle quali tali commissioni non sono costituite, svolgono le funzioni indicate nel quarto comma di detto art. 5.

Gli indici di resa sono fissati dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. che allo scopo può avvalersi degli uffici previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144.

7. Qualora la quantità di grano duro indicata nella domanda di integrazione di prezzo superi di oltre il 10 per cento quella corrispondente alla quantità desumibile dalla applicazione dell'indice di resa indicativa e sia altresì superiore a quintali 100, la quantità di prodotto ammissibile alla integrazione è determinata dall'ufficio incaricato del servizio previo parere della commissione provinciale di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 settembre 1972 e previo compimento dei controlli ritenuti opportuni dalla commissione medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro-presidente: NATALI

(5991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 17 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,15	587,17	586 —	587,17	586 —	587,15	586,85	587,17	587,17	587,15
Dollaro canadese	587,20	587,20	586,50	587,20	586 —	587,18	586,85	587,20	587,20	587,20
Franco svizzero	181,94	181,94	181,65	181,94	181,60	181,95	181,90	181,94	181,94	181,94
Corona danese	94,75	94,75	94,70	94,75	94,50	94,70	94,78	94,75	94,75	94,75
Corona norvegese	99,45	99,45	99,40	99,45	99,50	99,40	99,43	99,45	99,45	99,45
Corona svedese	130,155	130,155	130,20	130,155	129,25	130,10	130,13	130,155	130,15	130,15
Fiorino olandese	199,405	199,405	199,45	199,405	199,25	199,40	199,33	199,405	199,40	199,40
Franco belga	14,655	14,655	14,65	14,655	14,64	14,65	14,6555	14,655	14,65	14,65
Franco francese	129,18	129,18	128,85	129,18	129,10	129,15	129,05	129,18	129,18	129,18
Lira sterlina	1459,30	1459,30	1457,50	1459,30	1454,50	1459,30	1458,85	1459,30	1459,30	1459,30
Marco germanico	207,83	207,83	207,80	207,83	207,20	207,80	207,65	207,83	207,83	207,85
Scellino austriaco	28,47	28,47	28,50	28,47	28,45	28,47	28,47	28,47	28,47	28,47
Escudo portoghese	23,34	23,34	23,25	23,34	23,25	23,35	23,27	23,34	23,34	23,34
Peseta spagnola	10,125	10,125	10,13	10,125	10,15	10,12	10,1175	10,125	10,12	10,12
Yen giapponese	2,2140	2,214	2,22	2,2140	2,19	2,21	2,2175	2,214	2,21	2,21

Media dei titoli del 17 aprile 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
» 5 % (Ricostruzione)	97,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,875
» 5 % (Beni esteri)	94 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,975
» 5,50 % » » 1968-83	94,025
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,45
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587 —
Dollaro canadese	587,025
Franco svizzero	181,92
Corona danese	94,765
Corona norvegese	99,44
Corona svedese	130,142
Fiorino olandese	199,367
Franco belga	14,655
Franco francese	129,115
Lira sterlina	1459,075
Marco germanico	207,74
Scellino austriaco	28,47
Escudo portoghese	23,305
Peseta spagnola	10,121
Yen giapponese	2,216

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 31 gennaio 1973 a norma del regolamento (CEE) n. 2278/72 ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	b) altre (non da cova):	
	- in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata	15,40
	- in caso di esportazione sotto forma di altre merci	15,40
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. atti ad usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	ex 1. essiccate, non zuccherate	65,30
	ex 2. altre, non zuccherate	17,86
	b) Giallo d'uova:	
	ex 1. liquido, non zuccherato	31,42
	ex 2. congelato, non zuccherato	33,57
	ex 3. essiccato, non zuccherato	66,22

(3395)

Prelievi applicabili dal 19 novembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2171/72, numero 2236/72 e n. 2391/72.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 gr. denominati « pulcini »	1.793,75 (per 100 unità)	zero
		B. altri:		
	04	I. galli, galline e polli	8.056,25	zero
	07	II. anatre	10.906,25	zero
	11	III. oche	8.962,50	zero
	14	IV. tacchini	9.906,25	zero
	17	V. faraone	13.700,00	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	9.693,75	6.810,00 (c)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	11.506,25	6.810,00 (c)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	12.387,50	6.810,00 (c)
		II. anatre:		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	12.850,00	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	15.581,25	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.02		III. oche:		
(*segue*)	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	12.806,25	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	13.112,50	zero
	24	IV. tacchini	14.150,00	zero
	27	V. faraone	19.568,75	zero
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	28.825,00	zero
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli .	12.387,50	6.810,00
	37	2. di anatre	15.581,25	zero
	41	3. di oche	13.112,50	zero
	44	4. di tacchini .	14.150,00	zero
	47	5. di faraone	19.568,75	zero
	51	b. ali intere, anche senza la punta .	9.606,25	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	6.650,00	7.187,00
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche .	21.637,50	zero
	61	2. di tacchini .	23.350,00	zero
	64	3. di altri volatili .	18.987,50	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche	19.012,50	zero
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi .	11.318,75	5.125,00
	74	bb. altri	20.518,75	zero (*d*)
	77	3. di altri volatili .	16.681,25	6.250,00
	81	f. altre .	28.825,00	zero
	84	C. frattaglie .	6.650,00	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra .	102.450,00 (*a*)	zero
	04	B. altri	17.000,00 (*a*)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	11	C. grasso di volatili	17.737,50	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	07	B. grasso di volatili	17.737,50 (*a*)	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*b*) . .	36.956,25 (*a*)	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*b*)	22.175,00 (*a*)	zero
	21	c. altre	14.781,25 (*a*)	zero

(*a*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.

(*b*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.

(*d*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 27.187,00 per 100 kg.

(3641)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2289/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci . .	12,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	39,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,50
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C, nonchè di preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alle sottovoci ex 18.06 D ed ex 21.07 F della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1259/72	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	110,00

(3394)

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 31 gennaio 1973 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma del regolamento (CEE) n. 2183/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		u.c./100 unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	a) Uova da cova (*a*)	1,18
		u.c./100 kg
	b) altre:	
	- per le esportazioni a destinazione del Libano	19,01
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	15,40
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. Atti a usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	1. essiccate	65,30
	2. altre	17,86
	b) Giallo d'uova:	
	1. liquido	31,42
	2. congelato	33,57
	3. essiccato	66,22

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(2720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma del regolamento (CEE) n. 2212/72.

(in unità di conto per 100 kg — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea .	9,75
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso . . .	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	**15,00**
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	**10,00**

(4118)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), a norma del regolamento (CEE) n. 2309/72.

(in unità di conto per 100 kg - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:	
A	Olio d'oliva:	
I	che ha subito un processo di raffinazione:	
a)	ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	- per le esportazioni verso i paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	3,000
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	4,000
II	altro:	
a)	Olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	- per le esportazioni verso i paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	4,000

(2716)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il conferimento di ricompense al valor civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 12 luglio 1972, il nominativo «Ceratto Giorgio» deve leggersi «Ceratto Sergio».

(4792)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commmissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 aprile 1973, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Alberto Galiano è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Guglielmo Lapenna, dott. Silvio Panella e dott. Luigi Francesco Gigliotti, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il governatore: CARLI

(6367)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 11 novembre 1972 dalla sig.ra Kaltschitsch Irma ved. Ramella, nata a Trieste il 28 marzo 1893, residente a Roma, in via dei Furi, 51, interno 9, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Calici;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di quella prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della sig.ra Kaltschitsch Irma ved. Ramella è ridotto nella forma italiana di Calici.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 febbraio 1973

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(4522)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 5, in data 22 marzo 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerca per l'America latina, Firenze.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per titoli e per prova pratica a due posti di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ricerca e tecnologie per lo studio del plasma nello spazio, area di Frascati.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di endocrinologia e oncologia sperimentale, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sui gas ionizzati, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui gas ionizzati, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica industriale, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica industriale, Padova.

Concorso per titoli e per prova pratica a tre posti di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di ricerche sull'impresa e lo sviluppo, Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di ricerche sulla impresa e lo sviluppo, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi sulla dinamica dei fluidi, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cosmo-geofisica, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica, nel bacino padano, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 7 maggio 1973 ad eccezione dei bandi di concorso ad un posto di aspirante ricercatore, ad un posto di allievo tecnico e ad un posto di tecnico di laboratorio, tutti assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino, i cui termini scadranno il giorno 21 aprile 1973.

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 00100 Roma.

(6134)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di coadiutore meccanografo in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attualmente disponibili sedici posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sedici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, prevista al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle

voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*), del precedente art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica su mezzi meccanografici e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

Tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

Prova pratica su mezzi meccanografici:

La prova pratica su mezzi meccanografici consiste:

1) nella perforazione di schede, mediante macchina perforatrice elettronica, di dati numerici e alfabetici rilevati da documenti;

2) nella registrazione su nastro perforato, mediante terminali scriventi, di dati numerici ed alfabetici rilevati da documenti.

La prova di cui al n. 1) avrà la durata di trenta minuti e la prova di cui al n. 2) avrà la durata di venti minuti.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni elementari di statistica;

3) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta di cultura generale avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere), il giorno 10 luglio 1973, alle ore 8.

La prova pratica su mezzi meccanografici avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, piazza Viminale, piano terra, stanza n. 2, salone ex Consiglio superiore di sanità, il giorno 11 luglio 1973, alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, agli indirizzi suddetti, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno, Palazzo Viminale, Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica su mezzi meccanografici.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale); entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito:

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero modello 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra, o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. - 1 - 04 - Om del Ministero della difesa esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c) se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art.* 19 *della legge* 2 *aprile* 1968, *n.* 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B)* dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e)*, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione statale.

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 128):

Stipendio	L.	70.592
Indennità integrativa speciale	»	27.586
Totale netto mensile	L.	98.178

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del Servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Registro n. 6 Interno, foglio n. 213

(5061)

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1972, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Quartulli avv. Aldo, consigliere di Stato.

Componenti:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale;

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto in servizio al Ministero;

Latagliata prof. avv. Angelo Raffaele, ordinario di diritto e procedura penale presso l'Università di Napoli;

Rosso prof.ssa Anna Giuseppa, docente di contabilità di Stato presso l'Università di Cagliari.

Il direttore di sezione dott. Elio Giannuzzi, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.500.000; sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1973
Registro n. 7, foglio n. 229

(4789)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Risultato del concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte destinate ai complessi edilizi dell'I.N.A.I.L. in Bergamo, Gallarate, Matera, Pistoia e Torino.

Le commissioni giudicatrici del concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte destinate ai complessi edilizi dell'I.N.A.I.L. in Bergamo, Gallarate, Matera, Pistoia e Torino, indetto con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, hanno dichiarato vincitori:

Elia Ajolfi per l'opera da installare nella sede I.N.A.I.L. di Bergamo, via Locatelli;

Carlo Zauli per l'opera da installare nella sede I.N.A.I.L. di Gallarate, corso Sempione;

Luigi Montanarini per l'opera da installare nella sede I.N.A.I.L. di Matera, via Appulo Lucana;

Guido Baldini e Vittorio D'Augusta per l'opera da installare nella sede I.N.A.I.L. di Pistoia, piazza della Stazione;

Giuseppe Niglia per l'opera da installare nella sezione staccata I.N.A.I.L. di Torino, corso Unione Sovietica.

Per il ritiro degli elaborati non vincitori, che potrà essere effettuato presso la direzione generale dell'I.N.A.I.L. in Roma - Servizio tecnico per l'edilizia - via Fornovo n. 8, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30, si richiamano le norme di cui all'art. 10 del bando di concorso.

(5561)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 100, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di consigliere indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Murano dott. .prof. Ugo, consigliere di Cassazione.

Componenti:

Cassandro prof. Emilio, ordinario di ragioneria nell'Università di Roma;

Cavallo prof. Bruno, ordinario di istituzioni di diritto pubblico nella Università di Chieti;

Calabresi dott. Marcello, ispettore generale;

Cioli dott. Nerio, ispettore generale.

Segretario:

Perrotti dott. Alba Maria, consigliere.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5 e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta graverà sul cap. 1184 del corrente esercizio finanziario per L. 400.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 8, foglio 326

(5060)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1972, n. 35.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 26 *dicembre* 1972)

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1972, n. 36.

Istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione ed istruzione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 26 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando l'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962 n. 9, la Provincia può istituire e gestire in proprio scuole, centri ed istituti per la formazione e l'istruzione professionale, per tutti i residenti nella provincia compresi quelli per inabili e minorati.

La Provincia può costruire, acquistare o affittare edifici, o parte di edifici, da destinare alle attività riguardanti la formazione ed istruzione professionale e provvedere al loro arredamento ed alla loro attrezzatura.

Per le attività riguardanti la formazione e la istruzione professionale la Provincia può utilizzare, d'intesa con le autorità scolastiche, le sedi ed i mezzi didattici delle scuole di Stato.

Art. 2.

Allo scopo di contribuire a rendere effettiva, per tutti i residenti nella provincia, la formazione e l'elevazione professionale adeguata, la Provincia può:

1) istituire e gestire in proprio convitti e mense;

2) rimborsare in tutto o in parte spese di viaggio e concedere contributi, assegni, premi, borse di studio ai frequentanti le istituzioni previste dagli articoli 1 e 2, punto 1), della presente legge o quelle analoghe di altri enti, pubblici o privati, anche se con sede fuori del territorio provinciale o nazionale;

3) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e/o contribuire alle spese che tali enti sostengono per assicurare i servizi di mensa ed alloggio e la frequenza di istituzioni destinate alla formazione ed alla istruzione professionale.

Art. 3.

Le istituzioni di cui agli articoli 1 e 2, punto 1), sono erette con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima. La stessa procedura è seguita per la loro soppressione. Nel decreto istitutivo vengono fissate anche le qualifiche ed il numero del personale addetto nell'ambito delle disponibilità organiche previste e consentite dalle norme provinciali in vigore in materia di personale da adibirsi alla formazione ed istruzione professionale.

Art. 4.

A coloro che frequentano scuole per apprendisti, corsi o istituti di formazione ed istruzione professionale, in vista dell'acquisizione della formazione di base, connessa con la loro prima qualifica, possono essere rimborsate, in tutto o in parte, le spese di viaggio.

La Provincia rimborsa le spese riguardanti i libri ed il materiale occorrente per gli apprendisti e contribuisce a dette spese per i frequentanti i corsi.

I frequentanti possono chiedere l'esenzione o una riduzione delle spese riguardanti il vitto e l'alloggio nel caso in cui fruiscano di mense, convitti ed istituti gestiti direttamente dalla Provincia. L'esenzione o la riduzione dovrà tenere conto del reddito familiare come stabilito con regolamento di esecuzione della presente legge.

L'esenzione e la riduzione di cui al comma precedente possono essere convertite in un contributo, di pari importo, nel caso in cui gli interessati non abbiano la possibilità di fruire di iniziative gestite direttamente dalla Provincia e siano costretti ad usufruire di altre istituzioni similari.

Art. 5.

Coloro che non appartengono alle categorie di cui all'art. 4 della presente legge e frequentano un corso di formazione professionale destinato alla promozione sul lavoro (qualificazione di generici, ulteriore qualificazione, specializzazione, aggiornamento, avanzamento) o alla riconversione (passaggio da un settore lavorativo ad un altro) istituito o autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, possono ottenere un assegno giornaliero.

L'assegno di cui al comma precedente è destinato a garantire:

1) ai disoccupati iscritti ad un qualsiasi corso ed ai frequentanti un corso di riconversione il sostentamento personale e quello dei familiari a carico;

2) agli altri frequentanti un contributo proporzionato alle ore di lavoro non effetuate per frequentare il corso e destinato a compensare, in tutto o in parte, la perdita di remunerazione derivante dalla frequenza del corso stesso.

L'assegno di cui sopra deve essere commisurato al reddito familiare dell'interessato ed alle eventuali provvidenze per vitto ed alloggio, previste dall'art. 4 della presente legge, di cui egli gode.

Art. 6.

I partecipanti ad iniziative dirette alla formazione professionale di quadri intermedi e superiori possono godere di un assegno ai sensi dell'art. 5, secondo comma, punto 2), e terzo comma, della presente legge, anche nel caso in cui tali iniziative avvengano fuori del territorio della provincia e siano di particolare interesse.

Art. 7.

La Provincia può concedere premi a maestri artigiani a titolo di riconoscimento dei risultati dell'insegnamento impartito nella loro azienda.

Art. 8.

Decadono da ogni diritto previsto dalla presente legge coloro che, senza giustificato motivo, non frequentano le attività di formazione ed istruzione professionale alle quali erano stati avviati.

Art. 9

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, escluse quelle previste dagli articoli 1 e 2, punto 1), saranno determinate annualmente con legge di bilancio ed iscritte in un apposito capitolo del bilancio stesso.

L'assegnazione dei fondi di cui al comma precedente è deliberata dalla giunta provinciale entro il 15 giugno di ciascun anno, su proposta del comitato degli assessori, di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, effettuata con riferimento al piano dei corsi dell'anno seguente.

Agli effetti della presente legge il comitato degli assessori è integrato da cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei prestatori d'opera proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nello ambito provinciale. Ciascun gruppo di cinque rappresentanti sarà composto da un rappresentante del settore industria, uno dell'artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico-alberghiero ed uno dell'agricoltura.

La liquidazione e l'ordinazione delle singole spese viene disposta dall'Assessore competente ed il pagamento è effettuato dai funzionari delegati dalla giunta provinciale, ai quali con la deliberazione di nomina viene assegnato un fondo di anticipazione di cassa ai sensi della legge provinciale 16 dicembre 1969, n. 16.

I predetti funzionari delegati hanno la personale responsabilità dei fondi loro assegnati e sono soggetti all'obbligo del rendiconto periodico, da presentare alla giunta provinciale per l'approvazione ed il rimborso secondo la procedura in uso per i rendiconti periodici dell'economia provinciale.

Art. 10.

In appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale affluiranno le quote per spese di vitto ed alloggio, versate da coloro che usufruiranno di mense, convitti ed istituti gestiti in proprio dalla Provincia, nonché ogni altra entrata conseguente a contributi o erogazioni di enti pubblici o privati, di associazioni professionali di categoria o di privati per gli scopi di cui alla presente legge.

Norma transitoria

Art. 11.

Gli stanziamenti del bilancio provinciale 1972, relativi alla materia di cui alla presente legge, saranno opportunamente unificati in un apposito nuovo capitolo del bilancio provinciale.

Disposizione finale

Art. 12

Sono abrogati: la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7; Assistenza e sviluppo dell'apprendistato; il relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1962, n. 35; il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3: Istruzione professionale degli apprendisti dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il primo ed il secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9: Addestramento professionale dei lavoratori; gli articoli 7, 8 e 9 del relativo regolamento 16 giugno 1964, n. 18, e l'art. 7 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 (modificato con l'art. 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 13): Integrazione delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale agricola.

Sono altresì abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 6 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* MASCI

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1972, n. **37**.

Norme per favorire la gestione pubblica dei servizi di trasporto a mezzo autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 26 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I servizi di trasporto a mezzo autolinee derivanti da concessioni di competenza provinciale, il materiale rotabile, gli impianti e gli altri beni mobili ed immobili destinati unitariamente ed esclusivamente all'esercizio del servizio, possono essere riscattati, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, dai comuni, dai loro consorzi e dalle comunità comprensoriali, sia al fine di una gestione in proprio, ai sensi delle vigenti disposizioni, sia al fine di affidarne la gestione ad una o più società di capitali di cui gli stessi da soli o con altri enti pubblici posseggano una partecipazione di almeno il 50% delle quote.

I comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali possono esercitare il diritto di riscatto, anche per quelle concessioni i cui servizi si svolgono al di fuori del proprio territorio, quando siano integrativi o complementari, secondo criteri da definirsi nel regolamento di esecuzione ai servizi da riscattare. In tal caso la deliberazione della giunta provinciale di cui all'articolo seguente deve essere assunta sentiti tutti i comuni territorialmente interessati.

I consorzi di cui ai precedenti commi possono essere costituiti anche in via coattiva ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, a richiesta della maggioranza dei Comuni, individuati con apposita delibera della giunta provinciale, interessati alla gestione del servizio.

Art. 2.

La sussistenza del pubblico interesse alla gestione pubblica dei servizi, in relazione alla politica provinciale dei trasporti pubblici, alle esigenze di carattere sociale, all'ammodernamento del parco rotabile, alla ristrutturazione o al potenziamento del servizio è dichiarata con deliberazione della giunta provinciale sulla base delle deliberazioni assunte ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, dai comuni, dai consorzi e dalle comunità comprensoriali.

Le deliberazioni degli enti riscattanti devono contenere la indicazione della concessione da riscattare e la previsione di massima delle spese inerenti.

La giunta provinciale, con delibera di cui al primo comma del presente articolo, demanda l'individuazione dei beni mobili, immobili, dei diritti oggetto del riscatto e del prezzo da corrispondere, al concessionario sulla base dei criteri di cui al successivo art. 5, ad una commissione nominata dalla stessa giunta per un periodo di tre anni, composta da un magistrato ordinario con funzioni di presidente, designato dal presidente della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da due membri designati dalle associazioni provinciali delle imprese concessionarie dei pubblici trasporti e da due membri di cui uno designato dalla giunta provinciale ed uno dal consorzio dei comuni della provincia di Bolzano. Ad eccezione del presidente, per ciascun membro effettivo, viene nominato un membro supplente.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. Fino a quando non sarà istituito il tribunale regionale di giustizia amministrativa il presidente della commissione viene designato dal presidente del tribunale.

La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Ciascun membro, salvo il presidente, è sostituito in caso di assenza da un membro supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione provinciale appartenente alla carriera direttiva o di concetto.

La commissione decide sentite le parti.

Art. 3.

La giunta provinciale, sulla base delle risultanze della commissione, determina i beni mobili, immobili, i diritti oggetto del riscatto ed il prezzo relativo da corrispondersi al concessionario.

Tale deliberazione, da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige, viene comunicata all'ente riscattante e perde efficacia qualora questo non ne effettui la notifica al concessionario, nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione.

La delibera perde altresì efficacia qualora nei sei mesi successivi alla data di notifica l'ente riscattante non abbia preso in consegna i beni riscattati, previo versamento, in deposito vincolato a nome del concessionario, del prezzo di riscatto così stabilito.

Copia della deliberazione deve essere inviata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai titolari dei diritti reali iscritti nel pubblico registro automobilistico e nel libro fondario. A tutela di tali diritti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35, 37, 38 e 39 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 4.

La deliberazione della giunta provinciale, con cui vengono determinati i beni oggetto del riscatto ed il prezzo inerente, munita dell'attestazione del Presidente della giunta provinciale che il prezzo è stato depositato a nome del concessionario, è titolo legale per la consegna dei beni, nonché per l'intavolazione dei beni immobili e l'iscrizione degli automezzi al P.R.A. al nome dell'ente riscattante.

Contro la determinazione del prezzo l'ente riscattante ed il concessionario possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera.

A richiesta del concessionario, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennizzo non contestato.

Le controversie in ordine all'ammontare dell'indennizzo non sospendono l'attuazione del riscatto.

Art. 5.

Il prezzo per il riscatto del materiale rotabile, degli impianti e degli altri beni, mobili ed immobili, inerenti al servizio è calcolato sulla base del valore di mercato, stimato secondo criteri che verranno determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Se la linea relativa alla concessione riscattata è attiva, al concessionario è dovuto inoltre un indennizzo sostitutivo dello utile cessante da corrispondersi a scadenza annuale o anche, a facoltà dell'ente riscattante, in unica soluzione, detraendo gli interessi legali.

Tale indennizzo è calcolato sulla media dei risultati di esercizio dell'ultimo triennio, attribuiti a ciascun anno o porzione di esso fino al termine della concessione e comunque per un periodo non superiore ad anni nove.

Qualora siano riscattate più concessioni assentite ad un medesimo concessionario, l'eventuale indennizzo determinato ai sensi del comma precedente sarà calcolato per somma algebrica dei risultati di esercizio, attivi o passivi, attribuiti alle singole linee, tenuto conto delle scadenze di ogni concessione.

I risultati di esercizio dell'impresa e delle singole linee sono accertati dall'Amministrazione provinciale in base a schemi da essa predisposti. In essi dovrà essere tenuto conto degli eventuali contributi già corrisposti dai comuni o da altre pubbliche amministrazioni.

Dalle somme dovute al concessionario vengono detratte tutte le passività inerenti al servizio da riscattare, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro ed alle imposte e tasse.

Nel caso in cui siano riscattate concessioni passive, la cui gestione risulti particolarmente onerosa in quanto ai concessionari nel triennio precedente all'esercizio del riscatto non siano stati accordati nella misura richiesta aumenti di tariffe formalmente motivati da incremento dei costi, la giunta provinciale determina, sentita la commissione di cui all'art. 4, il contributo, determinato secondo criteri da definirsi nel regolamento di esecuzione, sui deficit accertati e relativi ai tre anni precedenti. Tale contributo deve essere corrisposto al concessionario dall'ente riscattante, con le medesime modalità previste nei commi precedenti.

Qualora il riscatto si riferisca ad imprese individuali nelle quali il concessionario presti prevalentemente la propria attività, è dovuta inoltre allo stesso, a titolo di indennizzo, la somma che verrebbe riconosciuta a titolo di liquidazione per cessazione del rapporto, in base agli stipendi minimi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro vigenti per la qualifica di dirigente d'azienda, per un periodo corrispondente alla durata della concessione, ma non superiore comunque ad anni nove.

Art. 6.

Il comune, il consorzio o la comunità comprensoriale, che esercita la facoltà di riscatto, si sostituisce, all'atto della presa in consegna dei beni, al concessionario nei contratti stipulati con il personale che risulti regolarmente assunto prima della delibera della giunta provinciale e con quello eventualmente assunto in data successiva, in accordo con l'Amministrazione provinciale.

Nel caso il riscatto riguardi parte delle concessioni gestite da un'impresa, il personale afferente alle linee da riscattare sarà individuato dalle parti o, in caso di mancato accordo, dalla commissione provinciale prevista all'art. 4, sentite le rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori del settore.

Al personale si applicherà in seguito la disciplina normativa dell'ente riscattante o della società di gestione, fermi restando i diritti acquisiti in ordine alla retribuzione e mansioni svolte.

Sino alla data della consegna dei mezzi e degli impianti, gli obblighi per gli stipendi, indennità accessorie, anzianità contributi previdenziali ed assicurative e quanto altro previsto dalle vigenti leggi e dai contratti di lavoro, sono a carico della impresa concessionaria.

L'ente riscattante subentra inoltre ai contratti attivi e passivi che risultino direttamente collegati alla gestione del servizio, così come individuati nella delibera della giunta provinciale di cui all'art. 3.

Art. 7

Per le concessioni di nuova istituzione o per il rinnovo di concessioni provvisorie o definitive la Provincia indica quelle per le quali i comuni, i consorzi, le comunità comprensoriali e le società a partecipazione pubblica hanno diritto di preferenza.

In attesa della predisposizione del piano provinciale dei trasporti pubblici e dell'approvazione della normativa ad esso relativa, la giunta provinciale può procedere all'affidamento o al rinnovo di concessioni anche in via provvisoria.

Fatto salvo il diritto di preferenza di cui al primo comma, nel caso di più enti o imprese concorrenti, la preferenza è accordata all'ente o all'impresa già titolare di servizi di trasporto pubblico di persone, rispetto ai quali la concessione scaduta o di nuova istituzione sia integrativa o complementare.

In occasione del rinnovo delle concessioni provvisorie o definitive, qualora non assegnate al precedente concessionario, per il passaggio dei beni al nuovo concessionario si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 6 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1972, n. 38.
Garanzie sui mutui per opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 26 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I mutui contratti o contraendi dagli enti ospedalieri con istituti di credito autorizzati a concedere finanziamenti garantiti da delegazioni per la realizzazione di opere ospedaliere e per l'acquisto di attrezzature ospedaliere, ammessi ai benefici di leggi regionali o provinciali, possono essere garantiti per capitale ed interessi dall'Amministrazione provinciale, con effetto dal 1° gennaio 1973. Detta garanzia è concessa per tutta la durata del mutuo.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata a sostituirsi nella garanzia per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 1 a suo tempo contratti con garanzia di comuni o di consorzi di comuni.

L'istituto mutuante deve restituire all'ente locale le delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia del mutuo.

Art. 3.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione provinciale, nel caso di mancato pagamento da parte delle amministrazioni ospedaliere alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 4.

Qualora la Provincia a seguito della prestata garanzia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza dell'ente ospedaliero, l'assessore provinciale alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente stesso sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate - dei mutui garantiti.

Il suddetto ordine di riscossione sarà emesso, previa decisione della Giunta provinciale, la quale, di volta in volta, esaminerà le condizioni economico-finanziarie dell'ente ospedaliero, allo scopo di consentire eventuali rateazioni fino ad un termine massimo di dieci anni, per il recupero delle somme ad essa dovute.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1973 la spesa di lire 162 milioni.

Per l'erogazione delle spese derivanti dalla concessione delle garanzie della Provincia e per tutti i conseguenti recuperi delle somme pagate saranno istituiti appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1973 e per quelli successivi.

All'eventuale onere di lire 162 milioni di cui al primo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1973 con parte della disponibilità derivante sul bilancio provinciale dalla cessazione dell'onere il cui stanziamento figura iscritto al cap. 21 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 6 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(870)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1972, n. **39.**

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 2 del 9 gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, sono autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1972:

a) la spesa di lire 50.000.000 per la concessione del contributo una tantum fino alla misura massima del 12%;

b) un limite d'impegno di lire 30.000.000 per la concessione del contributo decennale del 4,5% annuo.

Le erogazioni saranno fatte secondo le disposizioni della medesima legge regionale salve le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Le annualità relative al limite d'impegno di cui alla lettera *b*) saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1972-1981.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

In tutte le disposizioni della stessa legge regionale le dizioni « Giunta regionale » e Presidente della Giunta regionale » si intendono sostituite rispettivamente dalla dizione « Giunta provinciale » e « Presidente della Giunta provinciale ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7.

Art 4

Per il finanziamento della spesa di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di lire 80 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50% e da estinguere in non meno di dieci anni. All'onere di lire 4.500.000 corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al presente articolo si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2480 nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di lire 4.500.000 prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di ricchezza mobile devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

Alla spesa annua di lire 30.000.000 di cui alla lettera *b*) dello art. 1 della presente legge a carico degli esercizi a partire dal 1973 si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere di lire 600.000.000 iscritto al capitolo 21 del bilancio di previsione 1972 (tabella *B* - Uscite).

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 22 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(1452)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.